

Polizza Multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo
(DIP aggiuntivo TUA Professione Avvocati)

Prodotto: TUA PROFESSIONE Avvocati

Società: TUA ASSICURAZIONI

Gruppo Cattolica Assicurazioni

Documento redatto il 01/01/2019 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta nell'Albo Imprese IVASS n. 1.00132 con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Ha sede Legale e Sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, n. 1 – 20143 Milano; tel. 02/2773399; sito internet: www.tuaassicurazioni.it; e-mail: info@tuaassicurazioni.it; pec: tuaassicurazioni@pec.it.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente.

Responsabilità civile Avvocati

La copertura assicurativa viene prestata in forma "Claims Made", ovvero copre solo le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e notificate agli Assicuratori durante la vigenza di polizza. Sono fatti salvi i limiti e condizioni indicati in polizza e quelli qui di seguito.

Per potere adempiere alla normativa vigente in base al fatturato sono previsti i seguenti massimali:

Per le ditte individuali in base al fatturato dichiarato: 350.000, 500.000, 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000, 2.500.000, 3.000.000.

Per gli studi associati o Società di professionisti: 1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno, 1.500.000 per sinistro 2.000.000 per anno, 2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno, 2.500.000 per sinistro 4.000.000 per anno, 3.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno.

Condizioni sempre operanti

Penalità Fiscali	Salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'Assicurato - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle Richieste di Risarcimento presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti illeciti commessi dall'Assicurato nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.
Responsabilità civile terzi della conduzione dello studio	La garanzia si intende operante anche per le Richieste di Risarcimento di Terzi per i Danni, Corporali e Materiali, dei quali tu ti sia reso involontariamente responsabile a termini di legge e che siano accaduti nell'ambito della conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale.

	La garanzia si applica anche alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto doloso, sempre avvenuto nell'ambito dello Studio, di persone delle quali debba rispondere.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	La garanzia si intende estesa alle Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza, relative a danni (capitale, interessi e spese) avvenuti durante tale periodo e di cui lo stesso sia ritenuto responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza, da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, cagionati durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza, ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea.
Amministratore Condominiale	La garanzia è estesa anche alla responsabilità imputabile all'ASSICURATO nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale come previsto dagli Artt. 1129, 1130 e ss Codice Civile.
Attività di Custode Giudiziario e Delegato alle Vendite	La seguente garanzia opera esclusivamente per AVVOCATI. La copertura della presente Polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile a te derivante dalle attività di "Custode Giudiziario" e "Delegato alle Vendite" ai sensi del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito nella Legge 14 maggio 2005 n. 80 e successive modifiche e/o integrazioni, a condizione che l'esercizio delle stesse sia espressamente consentito dalle leggi e dai regolamenti vigenti che disciplinano la professione forense.
Estensione singoli professionisti per attività al di fuori dello studio associato	Qualora il tuo studio sia uno studio associato, o un'associazione professionale, o una società di professionisti, la copertura si intende operante anche per la Responsabilità Civile personale dei singoli professionisti associati, sia per l'attività svolta come studio associato, o come associazione professionale, o come società di professionisti, sia per l'attività esercitata come singoli professionisti, facenti parte dello studio associato/associazione professionale/società di professionisti all'atto della stipula della Polizza, a condizione che i relativi fatturati derivanti da quest'ultima attività siano stati compresi nel fatturato dichiarato in Polizza. È facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di Richiesta di Risarcimento, il rispetto del criterio sopra indicato. In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate in Polizza alla Voce "Compreso fatturato seguenti singoli professionisti (Nome e Cognome, P.IVA)". Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende operante nei confronti dei subentranti qualora, previa comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente, sia stata rilasciata apposita Appendice da parte dell'Assicuratore.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Sconto tecnico per franchigia raddoppiata	È previsto uno sconto tecnico per il raddoppio dell'importo scelto come franchigia.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Responsabilità civile Avvocati	
Estensione Sindaco/Revisore conti/Membro O.d.V. (Garanzia opzionale)	Sono oggetto della presente estensione le seguenti attività da te svolte: - incarichi di Revisore legale dei conti (ex revisore dei conti, ex controllo contabile, ai sensi del D.lgs. 39/2010); - incarichi di Sindaco, Membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; - Membro dell'Organismo di Vigilanza (ai sensi del D.lgs. 231/2001 – articolo 6 punto 1 lettera b). La copertura assicurativa s'intende estesa alle Perdite che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta a te da Terzi per la prima volta e notificate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un Atto illecito

	compresso nel Periodo di Assicurazione od entro il Periodo di Retroattività (se concesso), nell'espletamento dell'incarico / dell'attività oggetto della presente estensione.
TUTELA LEGALE	
Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 11.000,00€ – 20.000,00€ – 30.000,00€.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Controversie (Garanzia opzionale)	<p>Si assicura la Tutela Legale alle persone assicurate per:</p> <p>a) sostenere controversie individuali di lavoro con i tuoi dipendenti iscritti regolarmente nel libro unico del lavoro;</p> <p>b) sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione dell'immobile ove hai sede;</p> <p>c) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, tue o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o da te ricevute, sempreché il valore in lite sia superiore a 200 euro.</p> <p>Le prestazioni di cui al presente articolo valgono esclusivamente per il Contraente/Assicurato (intendendosi per tale lo Studio associato, la Società di Professionisti o l'Associazione professionale indicata in polizza, o qualora riportato in polizza il solo Libero professionista, quest'ultimo).</p>
Sicurezza (Garanzia opzionale)	<p>Si assicura la Tutela Legale al Contraente/Assicurato per:</p> <p>a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;</p> <p>b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);</p> <p>c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro. Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto tuoi dipendenti.</p> <p>Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:</p> <p>1) D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile dei lavori; - Coordinatore per la progettazione; - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; - Legali Rappresentanti; - Dirigenti; - Preposti; - Medico Competente; - Responsabili dei Servizi di Prevenzione; - Lavoratori Dipendenti. <p>Le garanzie valgono anche qualora tu, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08.</p> <p>Le garanzie vengono prestate per le spese da te sostenute relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003; si intendono per Assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 196/03, - i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti del Contraente designati per iscritto ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03. <p>Garanzie:</p> <p>La opera per la materia amministrativa.</p> <p>5) D.Lgs 231/2001</p> <p>Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01; - dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non tuoi dipendenti, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01.
Spese di Resistenza (Garanzia opzionale)	<p>Con la presente estensione si assicura la Tutela Legale per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.</p> <p>La prestazione opera, esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/professione per la quale tu abbia corrisposto il relativo premio:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tal caso la garanzia non opera per le spese legali e/o peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento della compagnia assicuratrice della responsabilità civile; - in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante nel merito (ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, o perché espressamente esclusa, o perché il danno è di importo inferiore alla franchigia prevista nella polizza di responsabilità civile) oppure sia stata rigettata la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile che copre il danno, ma non le spese legali per la resistenza, perché non ne ha interesse. In ogni caso, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro di responsabilità civile.
Revisore/Sindaco/Amministratore (Garanzia opzionale)	Con questa estensione si assicura la Tutela Legale al Contraente/Assicurato (il singolo professionista che lavora per conto del Contraente) qualora lo stesso svolga anche l'incarico di Revisore dei Conti, Sindaco o Amministratore di società.
Retroattività (Garanzia opzionale)	<p>Le garanzie (qualora operanti) di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutela Legale Base per la difesa penale e Sicurezza per la difesa penale: operano retroattivamente per imputazioni penali colpose, contravvenzionali e dolose, per fatti avvenuti fino a 5 anni anteriormente alla data di decorrenza della presente polizza, sempre che l'assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza. - Le Spese di Resistenza: operano retroattivamente per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato per fatti illeciti di questi ultimi posti in essere anteriormente alla data di decorrenza della presente polizza, sempre che l'assicurato abbia conoscenza, solo successivamente alla stipula della polizza, della pretesa di risarcimento avanzata da terzi. <p>Qualora il Contraente o l'Assicurato abbiano sottoscritto precedente polizza di Tutela Legale (anche con altra compagnia) che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente e l'Assicurato si impegneranno a denunciare i sinistri insorti precedentemente.</p>
<p>Danni indiretti da Infortunio</p> <p>Se l'infortunio, da te subito nell'esercizio della tua attività professionale o nel tuo tempo libero, ha per conseguenza una temporanea o totale sospensione della tua attività lavorativa, si rimborsano le spese generali fisse documentabili e da te realmente sostenute, per un massimo di 12 mesi che decorrono dalla scadenza del 30° giorno successivo a quello dell'infortunio. I primi 30 giorni dalla data di infortunio non saranno pertanto indennizzabili.</p> <p>La garanzia opera anche nel caso in cui tu non possa più riprendere definitivamente la tua attività.</p> <p>Se la garanzia fosse prestata per una collettività di assicurati (ad es. i diversi professionisti di uno Studio Associato), in caso di infortunio che coinvolga soltanto uno o alcuni dei professionisti, l'indennità massima indennizzabile per ciascun assicurato sarà definita dividendo la somma assicurata per il numero dei componenti lo Studio Associato (o la collettività di assicurati) al momento del sinistro e comunque per un numero non superiore a cinque, anche se lo Studio Associato (o la collettività di assicurati) risulterà composto da un numero superiore di persone.</p> <p>In caso di sospensione parziale dell'attività lavorativa l'indennità dovuta per tale periodo viene riconosciuta al 50%.</p>	
<p>Infortuni Avvocati</p> <p>Puoi concordare con la compagnia le somme assicurate.</p> <p>La garanzia è operante per tutti gli addetti e membri dello studio identificati in polizza.</p>	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Sconto tecnico e franchigie	<p>Sono previsti sconti tecnici se presenti più assicurati nella stessa polizza, e sono previsti ulteriori sconti in riferimento alle tipologie di franchigie da te scelte in fase di stipula del contratto.</p> <p>Le franchigie per la garanzia Invalidità Permanente da Infortuni possono essere scelte tra: Franchigia base, Invalidità permanente maggiorata, Invalidità permanente con franchigia assorbibile, Invalidità permanente liquidata con tabella</p> <p>È possibile inoltre limitare la portata di alcune coperture assicurative. Tale limitazione dà diritto ad una riduzione di premio.</p>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Morte (Garanzia opzionale)	Nel caso in cui per il medesimo infortunio siano deceduti sia l'assicurato che il coniuge, o se la morte è causata da rapina, estorsione, sequestro, sono previsti aumenti del capitale assicurato.

Invalità permanente (Garanzia opzionale)	Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde l'indennizzo, sulla base della somma assicurata indicata in polizza, secondo i seguenti criteri: a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata; b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato ed in riferimento alla menomazione subita. È possibile inoltre richiedere l'applicazione della TABELLA INAIL per infortuni che abbiano come conseguenza una invalidità permanente parziale, con conseguente sovrappremio.
Inabilità Temporanea (Garanzia opzionale)	Disponibile solo nella copertura "24 ore", e solo per titolari d'impresa e professionisti. Interviene se l'infortunio ha per conseguenza la perdita temporanea totale o parziale delle capacità dell'assicurato di svolgere la propria attività professionale.
Rimborso spese di cura (Garanzia opzionale)	Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 1.500,00€ - 2.500,00€ - 5.000,00€ - 7.500,00€ - 10.000,00€ - 15.000,00€. Viene rimborsata la parte di spesa sostenuta dall'assicurato, che non risulta a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia in caso di ricovero che senza ricovero, fino a 200 giorni successivi all'infortunio. Si intendo operanti le seguenti garanzie speciali: - Contagio da H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati, resa necessaria da infortunio e comprovata dalla prestazione di Pronto Soccorso o dalla cartella clinica; - Perdita anno scolastico a seguito di infortunio; - Sostegno alle vittime di violenze fisiche a seguito di infortunio, tramite il rimborso delle cure psicoterapiche nei 200 giorni successivi all'infortunio per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale; - Danno estetico da infortunio per violenza fisica.
Garanzia Key-Man (Garanzia opzionale)	Richiamabile solo se il contraente è persona giuridica e l'assicurato è retribuito, al contraente sarà corrisposto un indennizzo, distinto da quello liquidabile all'assicurato, in caso di infortunio che comporti la morte dell'assicurato o una invalidità permanente non inferiore al 60%.



Che cosa non è assicurato?

Settore merceologico di operatività	Non sono assicurabili professionisti operano nell'ambito dei settori: informatico, navale, aeronautico, aerospaziale, medico, farmaceutico.
Infortuni avvocati	Non sono assicurabili, per gli infortuni: • gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari, salvo che per coloro che svolgono esclusivamente compiti amministrativi e d'ufficio in Italia



Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie per singolo evento.

Responsabilità civile professionale	L'assicurazione non opera: • a favore di un Assicurato che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e dalla presente copertura o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato. La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.
--	--

	<p>Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera. Dovrai però, a pena di decadenza dell'efficacia della copertura, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli Assicuratori fornendo copia di detta documentazione.</p> <p>Gli Assicuratori conseguentemente avranno facoltà di:</p> <p>recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso;</p> <p>mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica allorchè la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste di Risarcimento siano originate da Terzi. • Per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento, già notificate dall'Assicurato agli Assicuratori in base a precedenti polizze stipulate.
Per la professione di avvocato	<p>L'assicurazione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi Atto Illecito da te commesso e/o da tuo un Collaboratore che agisce in qualità di Amministratore (membro del C.d.A.), o Sindaco, o Revisore Legale dei Conti, o di Membro dell'Organismo di Vigilanza, salvo tale estensione non sia specificamente prevista. • Per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti Illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci delle Società per azioni quotate in borsa ed in genere di Società soggette per legge all'obbligo della certificazione, salvo il caso in cui sia specificatamente convenuto. • Per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti Illeciti commessi in relazione alle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - assistenza fiscale, come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di Legge; - apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva per importi superiori a 15.000,00 euro ai sensi del D.L. 78/2009 Art. 10 – comma 7 e Legge di Conversione 102/09, D.M. 164/99, dal D. Lgs 241/97 e successive modifiche e/o integrazioni e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 57 del 23 dicembre 2009.
Responsabilità civile terzi della conduzione dello studio	<p>La copertura non è operante per le Richieste di Risarcimento riconducibili a o derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'Assicurato o che questi detenga; - danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono lavori; - danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; - danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne; - danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; - detenzione o impiego di esplosivi; - proprietà di fabbricati e loro strutture fisse; - circolazione di qualunque veicolo.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	<p>La garanzia è prestata con un sottolimito di Indennizzo di 500.000,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo ma con il limite di 250.000,00 euro per persona, e con una Franchigia fissa di 500,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato in Polizza alle voci "Massimale annuo" e "Con il limite per sinistro" risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia sarà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo indicato in Polizza.</p> <p>L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.</p> <p>Da tale copertura restano escluse le Richieste di Risarcimento derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.</p>
Amministratore Condominiale	<p>Tale estensione si intende operante qualora il fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato derivante dall'attività da tale attività.</p> <p>Con riferimento a tale attività l'assicurazione non opera inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali; 2) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l'Assicurato con qualsiasi contratto o incarico,; 3) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società o da parte di subappaltatori dell'Assicurato; 4) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore; 5) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate alla proprietà del fabbricato;

	6) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate ad omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni private.
Mediatore per la Conciliazione delle controversie (D.lgs. 28/2010)	<p>La garanzia è prestata con un sottolimito di Indennizzo pari a 500.000,00 euro e una Franchigia fissa di 1.500,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato in Polizza alle voci "Massimale annuo" e "Con il limite per sinistro" risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia sarà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo.</p> <p>Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente Polizza, ivi comprese le coperture assicurative di Responsabilità Civile per l'attività di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.</p> <p>L'efficacia dell'estensione di garanzia di cui al presente Articolo è subordinata alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che tu abbia incluso i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività; - che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili. <p>La presente estensione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a favore di un Assicurato che non sia autorizzato ad esercitare la/e attività prevista/e in Polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Competenti Autorità. <p>In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui il relativo provvedimento sia stato assunto dagli organi competenti, indipendentemente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato. La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca del provvedimento da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio della professione.</p> <p>Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca assunto dagli organi competenti abbia interessato l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data del provvedimento medesimo. L'Assicurato dovrà tuttavia, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, dare avviso del provvedimento in questione entro 7 giorni agli Assicuratori fornendo copia di detta documentazione.</p> <p>Gli Assicuratori conseguentemente avranno facoltà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recedere dalla Polizza dando 90 giorni di preavviso; - mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui il provvedimento è stato assunto dagli organi competenti; - per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Estensione Sindaco/Revisore conti/Membro O.d.V.	<p>Dall'estensione di intendono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o comunque relative a procedure liquidative ai sensi dell'articolo 2484 comma 4 del Codice Civile e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa etc.) avviate prima del Periodo di Assicurazione, salvo che (in quanto previsto dalla legge) per incarichi accettati per la prima volta successivamente l'avvio di dette procedure. - Le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o comunque relative a società il cui ultimo bilancio, prima della data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, presenti o avrebbe dovuto presentare in applicazione di corretti criteri di redazione, una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto. - Le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o comunque relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo competente. - Le Richieste di Risarcimento avanzate direttamente od indirettamente contro l'Assicurato, da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).
Tutela Legale	<p>Le garanzie vengono prestate nell'ambito dell'attività indicata in polizza, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - in materia fiscale ed amministrativa; - per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione

	<p>od impiego di sostanze radioattive, o conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - per fatti dolosi delle persone assicurate; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; - per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; - per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni da te effettuati nell'esercizio della tua attività; - per contratti di compravendita di immobili; - per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; - per controversie relative all'affitto d'azienda; - per controversie relative a contratti di leasing immobiliare; - per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto, relativi o funzionali allo svolgimento della tua attività principale; - per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti; - per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario; - per vertenze contro TUA o ARAG. - per vertenze con le società mandanti; <p>Inoltre, non si assume il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. proc. pen.). <p>Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.</p>
Controversie	<p>Le prestazioni di cui alla presente estensione valgono esclusivamente per te (intendendosi per tale lo Studio associato, la Società di Professionisti o l'Associazione professionale indicata in polizza, o qualora riportato in polizza il solo Libero professionista, quest'ultimo).</p>
Spese di Resistenza	<p>La garanzia non opera nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assicuratore di responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento (a titolo esemplificativo: per violazione del patto di gestione lite), salvo il caso di rigetto della chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile per mancanza di interesse dello stesso; - la polizza di responsabilità civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso; - il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione. <p>In ogni caso, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro di responsabilità civile.</p>
Danni Indiretti da infortunio	<p>L'assicurazione non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose da te compiute o tentate. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi da parte tua; - gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico; - gli infortuni subiti alla guida di mezzi di locomozione aerei e quelli subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea; - gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche; - gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se tu non sei abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è comunque compreso l'infortunio: <ul style="list-style-type: none"> occorso all'estero in assenza di abilitazione locale alla guida, purché tu sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore in Italia; subito da te che guidi con patente scaduta, e non ancora rinnovata, purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo; - gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; - il lavoro in cave (anche a cielo aperto) e miniere; il lavoro subacqueo o in mare aperto; - le professioni circensi, acrobata, stunt-man, astronauta o che prevedano l'uso di materiali pirici, pirotecnici o esplosivi; - gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; - le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;

- le persone affette da sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson;
 - gli infortuni o qualsiasi evento conseguente o riconducibile alle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.
- Sono altresì esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di:
- sport a livello professionale (gare, prove e allenamenti) o comunque remunerato in modo diretto o indiretto;
 - sport aerei in genere (compreso il volo da diporto o sportivo – deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapendio);
 - sport che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;
 - alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco o effettuato in solitaria, scalata di roccia o di ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, bungee jumping, slittino, bob, skeleton, discesa nei tratti montani di fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed, rafting, canyoning), motonautica, navigazione in mare in solitaria, kite-surfing, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia.

Infortunati avvocati

Tutela in caso di Infortuni

La garanzia opera per infortuni, subiti in occasione degli eventi assicurati, durante la pratica di:

- alpinismo fino al 3° grado della scala di Monaco (non in solitaria), hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano immersioni subacquee con autorespiratore (purché l'assicurato sia in possesso di idoneo brevetto di attività subacquea o sotto la guida dell'istruttore subacqueo per l'ottenimento del brevetto), speleologia (purché effettuata in gruppo e con idonea attrezzatura), esclusivamente per le garanzie "Morte" e "Invalidità permanente", se previste. Le altre garanzie di polizza non sono rese operative per tali sport;
- baseball, basket, calcio, volley, pallamano, sport equestri, canoa e kayak, ciclismo e mountain bike (fatto salvo l'uso di tali mezzi come mezzo di trasporto), sci da discesa e snowboard, per la garanzia "Indennità da ricovero", se prevista, opera per ricoveri che abbiano comportato almeno due pernottamenti. Per le altre garanzie di polizza, opera secondo quanto indicato da ciascuna.

Non sono assicurabili:

- gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche, nonché da campi elettromagnetici.

Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
Morte - Grave lutto	Limite di indennizzo: 200.000 euro per evento, 600.000 euro (400.000 euro se scelta la forma "Conducente") complessivamente per l'intera garanzia per ogni assicurato
Invalidità Permanente - Franchigia Base	Franchigia assoluta: 1) sulla parte fino a 200.000 euro di somma assicurata: 3% 2) sulla parte eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro di somma assicurata: 5% 3) sulla parte eccedente 500.000 euro di somma assicurata: 10%
Inabilità Temporanea – Franchigia Base	Franchigia assoluta: 0 giorni per il caso di ricovero in istituto di cura per almeno 2 pernottamenti consecutivi Franchigia assoluta: 5 giorni per il caso di rilascio di prognosi di pronto soccorso per almeno 5 giorni Franchigia assoluta: 10 giorni per gli altri casi
Indennità per convalescenza post-ricovero	Limite di indennizzo: indennità pari al 50% dell'indennità complessivamente dovuta per il caso di ricovero, con il massimo di 2.500 euro
Rimborso spese di cura - trasporto sanitario	Limite di indennizzo: 5% della somma assicurata per anno
Rimborso spese cura senza ricovero o intervento (accertamenti diagnostici, esami, ecc)	Scoperto: 20% della spesa documentata, con il minimo di 100 euro per sinistro
Rimborso spese di cura - Cure e protesi dentarie	Limite di indennizzo: 30% della somma assicurata
Rimborso spese di cura - Contagio da HIV	Limite di indennizzo: 10.000 euro
Rimborso spese di cura - Perdita anno scolastico	Limite di indennizzo: 2.500 euro

Sostegno alle vittime di violenze fisiche	Limite di indennizzo: 3.000 euro (per anno assicurativo) in aggiunta al limite di indennizzo della garanzia "Rimborso spese di cura"
Rimborso spese di cura - Responsabilità civile contraente	Limite di indennizzo: entro un ulteriore importo pari a quello dell'indennizzo stesso, con il massimo di 250.000 euro. Nel caso di infortunio che colpisca più assicurati, il maggior esborso non potrà superare detti 250.000 euro.
Morte ed IP a seguito di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici	Limite di indennizzo: 75.000 euro e comunque entro la somma assicurata riportata in polizza qualora inferiore Franchigia: 15% assoluta per la Invalidità Permanente
Morte ed IP a seguito di infezioni (escluso HIV)	Limite di indennizzo: 75.000 euro e comunque entro la somma assicurata riportata in polizza qualora inferiore Franchigia: 15% assoluta per la Invalidità Permanente



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.

I certificati medici attestanti la sospensione dell'attività lavorativa devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. Nel caso in cui l'assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'assicurato.

Gestione da parte di altre imprese:

Responsabilità civile professionale

Premesso che la gestione dei sinistri è affidata da TUA a:

DUAL Italia S.p.A. con sede e Direzione Generale in Via S. Maria Fulcorina, 20 – 20125 Milano, Telefono: 02.72.080.597 Fax: 02.72.080.592, iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'IVASS (già ISVAP), in seguito denominata Dual;

ogni comunicazione prevista dal contratto e/o dalla legge relativa alla gestione dei sinistri (a titolo esemplificativo, denuncia di sinistro, invio documentazione, interruzione dei termini prescrizionali, richieste di chiarimenti, ecc.) inviata a Dual si intenderà come inviata a TUA. Allo stesso modo, ogni comunicazione inviata da Dual all'Assicurato relativa alla gestione del sinistro si intenderà come effettuata da TUA e produttiva di tutti gli effetti di legge e previsti dal contratto.

Tutela legale

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata da TUA affidata a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Verona, 37135 Viale del Commercio n° 59.

tel. centralino 045/8290411

fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557

fax invio successiva documentazione relativa

alla gestione del sinistro 045/8290449

in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.



Quando e come devo pagare?

Premio	I Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale secondo quanto pattuito e indicato in polizza.
---------------	--

	<p>È possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento comporta un aumento del premio imponibile come di seguito: rateazione semestrale, quadrimestrale o trimestrale: aumento del 3%; Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze presso l'agenzia cui è assegnato il contratto. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p>
Rimborso	Non sono previste modalità di rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che anche le garanzie opzionali, se acquistate, cessano alla scadenza prevista senza tacito rinnovo e senza necessità di inviare disdetta.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.



A chi è rivolto questo prodotto?

TUA Professione è la soluzione che protegge il patrimonio della tua attività professionale in caso di richiesta danni da parte di terzi.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media all'20,66% dell'importo pagato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
Negazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della Richiesta di Risarcimento in base al presente contratto, gli Assicuratori danno facoltà per iscritto all'Assicurato di proporre al Terzo danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un arbitrato rituale ai sensi dell'art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata dagli Assicuratori senza una valida ragione). Tale Collegio sarà chiamato a decidere sulla natura dell'Atto Illecito, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della Perdita.</p> <p>Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato dall'Assicurato e dagli Assicuratori, uno dal Terzo danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'Assicurato.</p> <p>Gli Assicuratori (in nome e per conto dell'Assicurato) e il Terzo danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.</p>
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.